

P.U. 70-1/2024

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 70-1 /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da **GIANLUCA GIOVANNETTI**

-ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto da GIANLUCA GIOVANNETTI, per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Orbetello (GR) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i debiti complessivi che emergono dagli atti (pari ad euro 310.00,00 circa oltre alle spese prededucibili), non possono ragionevolmente essere adempiuti dal ricorrente, le cui entrate mensili (considerato che lo stipendio è di circa 1.000,00 mensili), sono in gran parte destinate al proprio sostentamento per circa euro 700,00, come indicato dallo stesso ricorrente;

considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili ed è proprietario di un autoveicolo e di uno scooter, oltre che di una liquidità di euro 5.000,00 quale erogazione liberale e, dunque, di finanza esterna che il ricorrente mette a disposizione della procedura;



ritenuto, sotto tale ultimo profilo, che debba ritenersi ammissibile l'apporto della finanza esterna da parte di un soggetto terzo al fine di coprire le spese della procedura e di soddisfare parzialmente i creditori anche nell'ambito della liquidazione controllata, purché vi sia appunto un attivo non irrisorio da distribuire al ceto creditorio anche alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 268 co. 3 CCII per come modificato dal decreto correttivo, il quale prevede che *“si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”*;

rilevato che nel caso di specie, per come attestato dall'OCC, la proposta di liquidazione prevede la distribuzione di un attivo stimabile tra euro 10.000,00 ed euro 14.000,00 da ripartire alla massa creditoria e, dunque, in ultima analisi, una soddisfazione del ceto creditorio certamente ridotta ma comunque non irrisoria (stimabile nella misura del 3%, alla luce di quanto attestato dall'OCC);

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori, non essendo stata riprodotta nel CCI la norma dettata dall'articolo 14 quinquies comma 1 l. 3/2012;

preso atto che il ricorrente ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio, nella specie costituito, oltre che dalla somma liquida di euro 5.000,00 quale apporto di finanza esterna messa a disposizione dal terzo, anche dalla quota di reddito mensile stimato nel valore di 300,00 euro circa per 36 mesi e del valore di liquidazione dello scooter targato DC41466 di circa euro 2.000,00, per il quale risulta già formulata una richiesta di acquisto, dovendosi invece escludere dalla liquidazione l'autoveicolo targato DW838ZT in quanto necessario al ricorrente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e comunque sostanzialmente privo di valore per come attestato dallo stesso OCC;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. Dott. Stefano Fiacchi;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Fiacchi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett.

b) CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti

ritenuto di nominare liquidatore il Dott. Stefano Fiacchi, in possesso dei requisiti di legge.;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GIANLUCA GIOVANNETTI**;

2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.

3) Nomina liquidatore il Dott. **STEFANO FIACCHI**;

4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.



7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di GIANLUCA GIOVANNETTI;

8) Dispone che il liquidatore:

- **provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale versare l'assegno di euro 5.000,00 al medesimo già consegnato dal terzo a titolo di finanza esterna;**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione in ogni caso con **modalità competitive**, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, relazionando, in particolare, sul contratto preliminare di compravendita e sul relativo affitto di fondo rustico ai fini delle azioni necessarie da intraprendere;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore



dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

11) Dispone che la presente sentenza sia trascritta sui beni immobili oggetto di liquidazione.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

12) Esclude dalla liquidazione l'autoveicolo targato DW838ZT.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Grosseto, 17.10.2024

Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini

